

INDICE - SOMMARIO

	<i>pag.</i>
<i>Premessa</i>	v

INTRODUZIONE

1. <i>Nozione di ignoranza e nozione di errore</i>	1
2. <i>Finalità e metodo della ricerca</i>	2
3. <i>Economia della trattazione</i>	9

CAPITOLO I

ERRORE E VOLONTÀ NEGOZIALE NEL DIRITTO CLASSICO

1. <i>Il problema dei « vizi » del negozio giuridico nel diritto classico</i>	11
Le concezioni negoziali classiche: la qualifica di illiceità come ragione della rilevanza del <i>metus</i> e del <i>dolus</i> ; l' <i>exceptio doli generatis</i> come risultato dell'estensione della qualifica di illiceità; inesistenza di una configurazione classica della violenza, del dolo e dell'errore come vizi della volontà negoziale; collocazione del tema dell'errore nell'ambito della interpretazione del negozio.	
2. <i>Principi sulla interpretazione dei negozi giuridici e inesistenza di criteri paradigmatici di rilevanza dell'errore</i>	20
Diversità di trattamento dei negozi <i>inter vivos</i> e dei negozi <i>mortis causa</i> (presenza o assenza di conflitto di interessi); valori dichiarativi tipici e individuali; estensione del principio dell'affidamento; <i>id quod actum est</i> e valutazione dell'interesse prevalente nei negozi bilaterali; valutazione di impegnatività del negozio; negazione della rilevanza autonoma dell'errore.	
3. <i>Interpretazione dei negozi inter vivos « affetti » da errore: A) negozi formati</i>	31
<i>Stipulatio</i> ; <i>ambiguitas</i> e <i>id quod actum</i> nella <i>stipulatio</i> ; nella <i>acceptilatio</i> ; nella <i>dotis dicitio</i> ; induzioni sul trattamento della <i>mancipatio</i> ; <i>cessio in iure</i> : esame delle fattispecie in tema di <i>manumissio vin-</i>	

<i>dicta</i> ; la considerazione dell'errore e la funzione dell' <i>id quod actum</i> nel <i>iudicium</i> .	pag.
<i>Interpretazione dei negozi inter vivos « affetti » da errore: B) contratti consensuali</i>	59
Esame delle posizioni dei giuristi classici; natura e significato dei contrasti giurisprudenziali; gli errori di identificazione e qualificazione dell'oggetto come problemi di identificazione del contenuto dell' <i>obligatio</i> ; oggetto e qualità dell'oggetto da Labeone a Giuliano; le rispettive posizioni innovatrici di Giuliano e Pomponio; la reazione alle concezioni giuliane; prevalenza delle concezioni giuliane presso la giurisprudenza dell'età severiana; Paolo e la sistemazione degli « errori in <i>substantia</i> » nella compravendita nell'ambito della problematica della <i>merx</i> ; conclusioni.	

CAPITOLO II
ERRORE E VOLONTÀ NEGOZIALE
NEL DIRITTO CLASSICO

1. <i>Interpretazione dei negozi inter vivos « affetti » da errore: C) contratti reali</i>	96
a) mutuo: valutazione di D. 12. 1. 32: il fr. si inserisce nell'ambito delle polemiche giurisprudenziali del II secolo relative al superamento del requisito dell'effettività dell'elemento reale; si nega che la giurisprudenza classica abbia configurato la rilevanza del c.d. <i>error in persona</i> nei negozi <i>inter vivos</i> .	
2. (segue) C) <i>contratti reali</i>	105
b) valutazione di talune ipotesi di pegno: D. 13. 7. 1. 2: D. 47, 2, 20 pr.; D. 13, 7, 36 pr.; ivi non è stabilito alcun regime dell'errore unilaterale e le decisioni sono rese in armonia coll'analisi della struttura propria del tipo contrattuale.	
3. (segue) D) <i>le ipotesi di errore sulla legittimazione nella traditio</i>	108
Atteggiamenti della dottrina che si è posta il problema della rilevanza invalidante dell' <i>error in dominio</i> ; necessità di distinguere fra errore dell'accipiente e errore del tradente; nei casi del primo tipo l'errore è considerato <i>inutilis</i> ; nei casi del secondo tipo la giurisprudenza classica ha affrontato senza pregiudiziali le concrete fattispecie; i giuristi classici interpretano le singole ipotesi nel modo più idoneo a risolvere, nell'ambito delle strutture negoziali impiegate, il conflitto fra tradente e accipiente; l'errore non ha rilevanza autonoma come elemento invalidante la <i>tradiitio</i> ; esso è considerato come dato necessario per la diagnosi della fattispecie. Conclusione.	

4. <i>Trattamento dei negozi mortis causa</i>	pag. 141
<p> Criteri direttivi per l'interpretazione delle disposizioni testamentarie; significato della preminenza della <i>voluntas</i>; il diritto classico non è pervenuto ad invalidare le disposizioni sul fondamento dell'errore né a dare efficacia alla c.d. volontà « ipotetica » del testatore; rassegna dei testi; si dimostra che nelle ipotesi ivi considerate si è in presenza o di decisioni di specie o di casi in cui la nullità non consegue dall'errore o di casi in cui non sussiste alcuna fattispecie di errore. Irrilevanza del cosiddetto errore di previsione in quanto tale; il problema del rapporto quantitativo fra il legato e l'acquisto dell'onere; casi in cui viene in rilievo l'inosservanza della volontà del <i>de cuius</i>; errore e <i>scientia</i> nel legato <i>per damnationem</i> di cosa altrui; si dimostra che la ragione dell'invalidità del legato <i>p.d.</i> di cosa altrui è di ordine obiettivo (eliminazione di una eccessiva onerosità per l'erede); errore e <i>scientia</i> nel lascito di <i>res obligata</i>: si constata che al regime vincolato del riscatto subentra nel III secolo il principio che l'obbligo di riscatto debba essere espressamente preveduto dal testatore. <i>Certa voluntas</i>: relativamente al testatore è un presupposto della <i>testamenti factio</i>; riferita all'erede, adeunte o rinunciante, è l'indice di una peculiare valutazione di impegnatività richiesta nei negozi del diritto successorio. </p>	

CAPITOLO III
L'ERRORE COME PRESUPPOSTO
DI QUALIFICAZIONE DEL COMPORTAMENTO
NEL DIRITTO CLASSICO

1. <i>Concetto di errore-presupposto</i>	164
Come l'errore-presupposto si distingue dall'errore attinente alla volontà negoziale.	
2. <i>Aspetti della rilevanza dell'errore-presupposto</i>	166
Loro varietà: a) negozi putativi b) <i>erroris causae probatio</i> c) reati d) ipotesi dell' <i>edictum de lite restituenda</i> e) particolari ipotesi di <i>in integrum restitutiones</i> f) usucapione g) <i>solutio indebiti</i> h) particolari ipotesi di decadenza (dalla possibilità di compiere la <i>cretio vulgaris</i> o dall' <i>agnitio bonorum possessionis</i>).	
3. <i>Il principio dell'autoresponsabilità e l'errore-presupposto</i>	168
Tendenza classica a subordinare la rilevanza dell'errore-presupposto alla sua scusabilità.	
4. <i>Errore-presupposto e usucapione</i>	172
Distinzione fra la rilevanza dell'errore-presupposto in relazione al requisito della <i>bona fides</i> e in relazione al titolo; il contenuto me-	

pag.

ramente negativo della bona fides esclude qualsiasi richiesta di scusabilità; posizione del problema inverso: se l'errore può escludere la buona fede e quindi gli effetti acquisitivi; diversità di indirizzi giurisprudenziali in proposito: l'effetto acquisitivo non consegue per i giuristi sostenitori della dottrina della sufficienza del titolo putativo, mentre consegue per i sostenitori della necessità dell'esistenza del titolo effettivo. Tendenza classica a tipicizzare, attraverso una analisi delle peculiarità delle singole fattispecie, le ipotesi di bona fides.

5. (segue) 178

Ragioni generali che conducevano i sostenitori classici della sufficienza del titolo putativo a subordinare la rilevanza dell'errore alla sua scusabilità; le testimonianze attendibili di Nerazio e Pomponio.

6. L'errore-presupposto nella decadenza dal potere di acquisto della bonorum possessio o di accettazione dell'eredità 182

Per connessione i giuristi classici trattavano congiuntamente delle due ipotesi di decadenza; particolare elaborazione interpretativa della clausola editale circa il computo del tempus utile agli effetti della successio ordinum et graduum stabilita dall'edictum successorium; l'errore impedisce la decadenza in quanto sia scusabile; il principio è affermato con particolare vigore da Labeone e Sabino; le testimonianze di Pomponio, Paolo e Ulpiano; loro rivalutazione; la giurisprudenza classica non ha mai posto una presunzione di inescusabilità dell'errore di diritto, ma solo una regola di esperienza con valore indicativo. Sostanziale continuità di questo regime fino a Diocleziano.

7. Errore-presupposto e illecito penale 193

Cenni sulle tesi sostenute in dottrina. Si nega che il diritto classico abbia indiscriminatamente ammesso l'efficacia scusante dell'error facti; considerazioni generali che conducono a ciò; necessità di distinguere fra ipotesi di diritto penale privato e ipotesi di diritto penale pubblico: in queste ultime le fonti classiche attestano che l'ignorantia facti escludente il dolo è solo quella che cade su uno degli elementi costitutivi del reato ed è al contempo plausibile; la ragione di tale regime sta nella più lata accezione del dolo nelle fattispecie di diritto penale pubblico. Concordanza fra le fonti giuridiche e Reth. ad Her. 2. 16. Il problema della scusabilità dell'errore di fatto non può correttamente confondersi con quello della elaborazione in via generale della figura del reato colposo. In tema di ignorantia iuris, la tendenza classica è di porne in rilievo la inefficacia scusante; le opinioni della dottrina romanistica; l'irrilevanza della ignorantia iuris e la dicotomia incestum iuris gentium-incestum iuris civitatis; l'irrilevanza della ignorantia iuris nelle ipotesi di falso testamenta-

pag.

rio; la tendenza all'affermazione della inefficacia scusante dell'ignorantia iuris e la concezione classica del diritto come sistema razionalmente definito o definibile.

CAPITOLO IV
IL PROBLEMA DELL'ERRORE
NELLE FONTI POSTCLASSICHE

1. Polemiche e tendenze della prassi documentale nelle provincie della pars Orientis 216

Testimonianze dell'atteggiamento della cancelleria diocleziana; riconferma diocleziana dei principi classici; accentuazioni polemiche di tale riconferma in taluni rescritti, attraverso la contrapposizione della cogitatio alla scriptura. Il valore della clausola di libera volontà nella prassi greco-egizia; significato della persistenza della clausola nella prassi dell'età del principato e posteriormente alla constitutio Antoniniana; complessità del quadro che si presenta alle soglie del IV secolo.

2. Dottrina e legislazione: « iustus error » nelle Pauli sententiae-non revocabilità del negozio a causa di errore nel Codice Teodosiano e nelle relative interpretationes 227

Valutazione di PS 1, 7, 2: ivi iustus error non esprime che la riduzione a un denominatore comune delle fattispecie editali in cui la concessione della in integrum restitutio era subordinata alla scusabilità dell'errore; mancanza nelle PS di un accostamento dell'errore alla violenza e al dolo; questi ultimi invece vengono ivi considerati sotto il profilo di cause di impugnabilità del negozio che ne sia affetto. Valutazione di ITh. 2. 16, 3: significato della irrevocabilità dei negozi conclusi « publice et solemnibus scripturis »; ipotesi eccezionali di revocabilità a causa di errore secondo ITh. 2. 16, 3: motivi che impediscono l'assimilazione dell'errore al metus e al dolo. La certezza del diritto come esigenza di irrevocabilità dei rapporti giuridici.

3. Irrilevanza dell'errore come vizio della volontà nella vendita e nella transazione 233

Particolare valore delle ipotesi di vendita « pretio villore »; la vendita « pretio villore » è impugnabile solo per dolo o violenza; motivi che rendono improponibile la domanda di revoca fondata sull'errore (C. Th. 3, 1, 1-4 e relative interpretationes). La transazione confermata da giuramento è revocabile per dolo o violenza, ma non per errore: C. Th. 2, 9, 3; da ITh. 2, 9, 3. LRB 33, 1 e Cons. 1, 12 risulta che volontarietà significa assenza di costrizione; da una tale accezione

	pag.
di volontarietà è esclusa la possibilità di configurare l'errore come vizio del negozio.	
4. <i>La considerazione dei vizi della volontà nella Consultatio</i>	244
L'autore della Cons. conosce solo la violenza e il dolo come cause di impugnabilità del negozio; trattazione delle ipotesi di invalidità del negozio nella Cons.; ipotesi sul significato dell'inserimento di C. Th. 2, 16, 3 nella Cons.; caratteristiche di Cons. 9; il richiamo a C. Th. 2, 16, 3 appare operato nello spirito medesimo di tale costituzione.	
5. <i>Conclusioni sulle tendenze del diritto postclassico</i>	248
Il c.d. diritto volgare occidentale non considera il <i>ius error</i> come fondamento di impugnabilità del negozio; mancanza di plausibilità della contraria opinione del Levy e del Kaser; per una valutazione critica di IP 1, 7, 2 nei limiti suoi propri; l'individuazione delle cause di revocabilità del negozio è opera esclusiva del legislatore; l'esigenza della certezza (= stabilità) dei rapporti come motivo di fondo della ristretta individuazione di tali cause; adesione della dottrina postclassica allo spirito ed alle finalità della legislazione.	

CAPITOLO V

LA TRATTAZIONE DELL'ERRORE
NELLA SISTEMATICA DELLA COMPILAZIONE

1. <i>Legittimità dell'esame programmatico dei titoli « de iuris et facti ignorantia »</i> D. 22, 6 e C. 1, 18	254
Esegesi dei frammenti contenuti in D. 22, 6.	
2. <i>Esame complessivo di D. 22, 6, 9 Paulus libro singulari de iuris et facti ignorantia</i>	265
Valutazione della dottrina che si è occupata del <i>liber singularis</i> ; esegesi dei paragrafi di D. 22, 6, 9; in D. 22, 6, 9 è presente una duplice serie di alterazioni sopra il dettato classico; contrasto fra la <i>regula</i> di D. 22, 6, 9 pr. e la successiva esposizione; il <i>liber singularis de i.e.f.i.</i> è una compilazione pregiustiniana su materiale paolino; essa concerneva l'errore-presupposto: il problema del significato di Coll. 1, 12 <i>Modestinus libro differentiarum sexto sub titulo de scientibus et ignorantibus</i> rispetto all' <i>inscriptio</i> di D. 22, 6, 9. Conclusioni.	
3. <i>Valutazione di insieme del tit. D. 22, 6</i>	296
Comparazione fra la problematica del <i>liber singularis d.i.e.f.i.</i> e quella dei residui frammenti del titolo. La problematica che sta al fondo del tit. 22, 6 è classica e concerne l'errore-presupposto; caratteri dell'utilizzazione giustiniana dei testi classici; i motivi peculiari di tale utilizzazione che emergono dall'esame delle <i>inscriptiones</i> ; la tecnica	

	pag.
della generalizzazione come strumento precipuo di interpolazione in D. 22, 6; significato dell'impiego di tale tecnica da parte dei Compilatori; significato delle alterazioni sostanziali in D. 22, 6; significato dell'assenza di fattispecie contrattuali in D. 22, 6; al di là delle apparenze emerge comunque la nuova accezione dell'errore-presupposto; il concetto dell'antigiuridicità <i>tout court</i> dell'errore di diritto; l'antitesi dilemmatica fra <i>error iuris</i> ed <i>error facti</i> ; significato della collocazione del titolo « <i>de iuris et facti ignorantia</i> » nel l. 22 del Digesto; ragioni per cui la trattazione dell'errore-presupposto è omogenea a quella delle prove e delle presunzioni.	
4. <i>Esame delle costituzioni contenute in C. 1, 18</i>	305
a) casi di errore-presupposto; b) scusabilità dell'errore relativamente a particolari categorie di soggetti; c) invalidità della manifestazione di volontà dell'errante (« <i>errantis voluntas nulla est</i> »); d) rilevanza dell'errore processuale; e) principio generale dell'inefficacia scusante dell'errore di diritto e di fatto di ignorare la legge; significato della presenza della problematica postclassica in C. 1, 18.	
5. <i>Esame comparativo di D. 22, 6 e C. 1, 18</i>	326
Differenze di contenuto e differenze di atteggiamento; differenze di interessi e di finalità; diversità di tecnica dell'alterazione; significato della diversa collocazione del tit. « <i>de iuris et facti ignorantia</i> » nel Digesto e nel Codice; il problema visto rispetto al primo Codice ed al <i>Codex repetitae praelectionis</i> ; il tit. C. 1, 18 e i Codici pregiustiniani; <i>P. Oxy. 1314 v.</i> non toglie valore alla netta diversità di indirizzo fra C. 1, 18 e D. 22, 6; valutazione della presenza del principio « <i>errantis voluntas nulla est</i> » in C. 1, 18, 8 e 9; si congetture che il canone di invalidità non figurasse nelle cc. 8 e 9 del tit. 16 (<i>de iuris et facti ignorantia</i>) del primo Codice; l'interpolazione del principio di invalidità nelle due costituzioni è presumibilmente avvenuta al momento della <i>repetita praelectio</i> ; conclusioni.	

CAPITOLO VI

L'ERRORE COME CAUSA DI INVALIDITÀ
DEL NEGOZIO NELLA COMPILAZIONE

1. <i>Cenni sul concetto di negozio giuridico nel diritto della Compilazione</i>	346
L'accezione della <i>voluntas</i> e dell' <i>id quod actum</i> : il valore meramente strumentale della dichiarazione; la rilevanza del dolo e della violenza; il problema dell'errore come vizio della volontà manifestata; complessità degli atteggiamenti giustiniani; la rilevanza invalidante dell'errore segna un'innovazione giustiniana; difficoltà che la tradizione e le esigenze del mondo postclassico opponevano all'emersione dell'errore come autonomo motivo invalidante.	

2. *Il principio di invalidità a causa di errore nei comportamenti concludenti* 355
- Esame di D. 2, 1, 15; 5, 1, 2 pr.; 39, 3, 19-20; C. 1, 18, 8; 9; 4, 65, 23. Come viene operata la rottura colle concezioni classiche; il principio « *errantis voluntas nulla est* » riflette le nuove vedute negoziali; la sua affermazione nel Codice si pone, e viene interpretata dai bizantini, come regola generale, valevole oltre i comportamenti con valore di dichiarazione; testimonianza di ciò nelle fonti bizantine.
3. *Principi generali in tema di invalidità per errore dei negozi mortis causa* 370
- Il significato del preminente rilievo della *voluntas* nella Compilazione; la nuova accezione dell'antitesi *verba-voluntas*; la direttiva volta a dare efficacia alla volontà « vera »: problemi che ne derivano, sotto il duplice aspetto della rilevanza invalidante dell'errore e dell'esigenza di salvaguardia della disposizione quand'anche incompatibile col suo tenore verbale; i giustinianeî non si sono arrestati ad intendere l'antitesi *verba-voluntas* come risolta a favore della *voluntas*, ma hanno intrapreso tentativi positivi di diretta affermazione dell'invalidità della disposizione a causa di errore; istituzione di erede; esame di D. 44, 4, 4, 10; accezione bizantina di D. 44, 4, 4, 10; funzione dell'*exceptio doli* e dell'*exceptio in factum*; la reazione al principio « *falsa causa non nocet* »; varietà di tendenze in proposito; significato delle riaffermazioni giustiniane del principio dell'irrilevanza della « *falsa causa* »; diversa natura e portata del principio dell'irrilevanza della « *falsa causa* » nel diritto giustiniano e nel diritto classico; legati; giustapposizione del nuovo regime dell'errore e del regime classico; portata e rilievo della « *falsa causa* »; contrasto fra la dottrina negoziale e le esigenze di certezza dei rapporti; mezzi di attuazione dell'impuugnabilità della disposizione.
4. *Principi generali sull'invalidità dei contratti a causa di errore* 387
- Dichiarazioni di principio in tal senso contenute nella Compilazione; loro estensione; D. 44, 7, 57 è considerato principio generale dai commentatori bizantini; fungibilità di errore e dissenso; antitesi fra *sentire* e *id quod actum* nell'accezione giustiniana e nelle testimonianze bizantine; D. 18, 1, 9 pr.; diversità di accentuazioni rispetto a D. 44, 7, 57; le varie ipotesi di *dissentire* in D. 18, 1, 9 pr.; D. 12, 1, 32 nell'accezione giustiniana; rispetto a questo testo i maestri bizantini affermano la generale rilevanza dell'errore come prodotto delle loro vedute negoziali. Applicazioni dei nuovi principi alla *stipulatio*: si ripete qui il contrasto fra *sentire* e *id quod actum*.
5. *Le categorie di errore come limiti della dottrina generale dell'efficacia invalidante dell'errore* 402
- La natura preminentemente teorica della dottrina generale di invalidità a causa di errore; contrasto coll'esigenza di certezza dei rap-

pag.

355

370

387

402

pag.

- porti: gli atteggiamenti propri della sottocommissione incaricata dello spoglio della *pars Sabiniana*: elaborazione delle categorie di errore; le categorie di errore nell'accezione corrente; rassegna terminologica dei tipi di errore; *error in nomine*, *error in corpore* ed *error in substantia*; le categorie di errore come categorie funzionali, aventi cioè il compito di circoscrivere le ipotesi di errore rilevante; la individuazione dell'*error in corpore* nasce come limite primario alla regola generale dell'invalidità a causa di errore; il *consensus in corpore* come congruenza delle volontà relativamente all'oggetto; la categoria dell'*error in nomine* è funzionalmente connessa a quella dell'*error in corpore*; l'*error in nomine* emerge come irrilevante in presenza di *consensus in corpore*; diversa natura e portata dell'accezione giustiniana dell'*error in nomine* e della valutazione classica degli errori di designazione; riprova di ciò sui testi della Compilazione e dei commentatori bizantini; la categoria dell'*error in substantia* sorge dalla precisazione e delimitazione del concetto di *consensus in corpore*; l'*error in substantia* per i giustinianeî è un errore nella motivazione; l'*error in substantia* come discriminante fra motivi essenziali e motivi secondari; recezione della casistica classica circa l'identificazione dell'oggetto sotto la nuova visuale giustiniana; *error in substantia* ed errore sulle qualità dell'oggetto; emersione della distinzione fra errore bilaterale e unilaterale; complementarità fra regime dell'*error in substantia* e regime giustiniano dei vizi della cosa venduta; l'*actio empti* in funzione di redibitoria e la coordinazione fra *error in substantia* e errore sulle qualità; natura sistematica delle alterazioni introdotte nelle categorie di errore; univocità di sostanza e di direttiva delle alterazioni medesime.
6. *La concezione dell'error inris come limite al principio generale di invalidità a causa di errore* 435
- Valore decisivo e portata della testimonianza di C. 1, 18, 13; l'errore sulla *natura contractus* come errore di diritto che non legittima all'impuugnativa del negozio; cenni sul problema del c.d. *error in negotio*.

CAPITOLO VII

L'ERRORE NEL SISTEMA DEI VIZI DELLA VOLONTÀ

1. *Rilievi sulle testimonianze della legislazione e della dottrina giustiniana* 442
- Valore della tricotomia errore-dolo-violenza. La tricotomia nelle fonti giustiniane. La sistemazione dei vizi della volontà in Inst. 4, 13, 1; *exceptio metus*, *exceptio doli*, *exceptio in factum*, *exceptio erroris causa*; l'insegnamento di Taleleo nel commento a C. 2, 4, 41 è obietti-

	<i>pag.</i>
va testimonianza del superamento delle concezioni postclassiche e della consapevolezza con cui le nuove vedute negoziali vengono applicate.	
2. <i>L'atteggiamento della prassi negoziale dell'età giustiniana</i>	462
Rapporti fra dottrina, in quanto recepita nella legislazione giustiniana, e prassi; la esigenza di certezza, propria della prassi, si riflette nello sviluppo della clausola di libera volontà. Le nuove formulazioni della clausola di libera volontà; valutazione e classificazione delle formulazioni nei documenti egiziani; rapporto fra la clausola di libera volontà e la clausola di rinuncia all'impugnativa fondata sull'errore nelle donazioni di Ravenna; precisazioni sul significato dell'adesione della prassi alle nuove vedute circa i vizi della volontà.	
3. <i>Osservazioni di sintesi e di conclusione</i>	483
<i>Indice delle fonti</i>	495